

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA****(Costituenti parte integrante delle condizioni di offerta e delle condizioni di vendita)**

1) **PAGAMENTO** In caso di mancato puntuale ritiro dei macchinari o del pagamento alle convenute scadenze, il contratto si intende risolto di pieno diritto e la fornitrice (Gamma Meccanica spa) potrà incamerare tutte le somme ricevute senza che occorra alcun preavviso o messa in mora, salvo il diritto per Gamma Meccanica spa all'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

2) **TERMINI DI CONSEGNA:** I termini di consegna si intendono solo indicativi e decorrono dal giorno in cui il contratto stesso perverrà a Gamma Meccanica spa firmato dal compratore e regolarizzato in ogni sua parte (Gamma Meccanica spa farà naturalmente tutto ciò che è in suo potere perché la consegna avvenga entro i termini indicati). Sono escluse in ogni caso penalità o risarcimenti di danni al compratore per eventuale ritardata consegna. Le ordinazioni non possono venire annullate dal compratore se non nei casi previsti dal presente contratto. Per data di consegna si intende quella in cui le macchine vengono messe a disposizione del compratore presso le officine di Gamma Meccanica spa.

Nei casi di emergenze belliche, di rivolgimenti sociali, scioperi o di serrata nonché nei casi di restrizioni sul consumo di energie e più in generale in tutti i casi di forza maggiore, Gamma Meccanica spa avrà la facoltà di prorogare adeguatamente i termini di consegna.

3) **RISERVA DI PROPRIETA'** Per patto espresso s'intende che le parti concordano che tutto quanto è compreso rimarrà di proprietà del fornitore fino all'integrale pagamento ai sensi degli articoli 1523,1524,1525 e 1526 del Codice Civile. Il rilascio di cambiali non costituisce pagamento né novazione degli effetti del presente patto e le cambiali stesse si intenderanno sempre accettate da Gamma Meccanica spa salvo buon fine e pro solvendo. Resta però inibito al compratore alienare, cedere, dare in pegno e comunque di spossessarsi anche di parte di quanto sopra durante le more del pagamento senza l'esplicito consenso scritto della società venditrice, la quale avrà pertanto il diritto di rivendicare le merci ovunque esse si trovino considerandosi, ogni alienazione anteriore all'integrale pagamento del prezzo come un atto compiuto in malafede a suo pregiudizio. Il venditore in ogni caso avrà facoltà di iscrivere privilegio ai sensi dell'art. 2762 c.c., con spese a carico del compratore e senza ulteriore avviso.

In caso di mancato pagamento del prezzo alle scadenze convenute, la fornitrice, salvo ogni altro diritto, si riserva la facoltà di interrompere il funzionamento della macchina per mezzo del software su di essa installato, previa diffida a mezzo pec o mail, decorsi 5 giorni.

Il compratore sarà tenuto altresì ad assicurare contro i danni degli incidenti ad altri oltre ad assicurarli contro furto, avarie, incendio acqua ed altri rischi, ed a proprie spese, il macchinario vendutogli ed a comunicare a Gamma Meccanica spa qualunque atto esecutivo eseguito sullo stesso.

4) **COLLAUDO** Le macchine prima della loro uscita dalle officine della fabbrica vengono collaudate per avere la sicurezza del loro regolare funzionamento. Le prove verranno effettuate secondo le procedure generalmente seguite da Gamma Meccanica spa ed ove non diversamente specificato nel luogo di fabbricazione durante il normale orario di lavoro. Gamma Meccanica spa si impegna ad avvertire il compratore per le prove di collaudo concordate, con un preavviso sufficiente per permettergli di esservi rappresentato. Se il compratore non si fa rappresentare alle prove, gli verrà inviato il resoconto del collaudo, che sarà da lui accettato come esatto e regolare. Sono a carico del compratore, tra le altre di sua spettanza, tutte le spese di viaggio e soggiorno di coloro che lo rappresentano in occasione di tali prove.

5) **TRASFERIMENTO DEL RISCHIO** A partire dalla consegna del prodotto al vettore i rischi di perdita e/o danni da qualsiasi evento causati, saranno a totale carico del compratore qualunque sia il mezzo di trasporto e la via prescelta

6) **ONERE DELLA PROVA** Incomberà sul Compratore l'onere probatorio in merito all'esistenza di eventuali vizi del prodotto e Gamma Meccanica spa non garantisce macchine che non siano messe in opera da un suo installatore specializzato.

7) **EVENTUALE RIMBORSO** Se per qualsiasi ragione la fornitrice accetta di riprendere una macchina consegnata, essa non sarà tenuta che al rimborso puro e semplice di pagamenti ricevuti e non al versamento di indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere.

8) **GARANZIA** Ove richiesto l'intervento di un operaio specializzato di Gamma Meccanica, le spese dello stesso saranno a carico del compratore. Non potranno in nessun caso essere cambiati quei prezzi il cui guasto o rottura dipenda da normale consumo o dal cattivo uso della macchina. E' escluso ogni altro indennizzo dipendente da inazione della macchina e di nessun altro danno diretto o indiretto per qualsiasi titolo o causa. Con lo scadere dei termini di garanzia decade qualsiasi diritto da parte del compratore a reclami di qualsiasi natura di merito alla conformità e al funzionamento del macchinario.

9) **FATTURE** le fatture relative ad ogni contratto ne costituiscono parte integrante a tutti gli effetti.

10) SPESE ACCESSORIE Tutte le spese accessorie (come costi di trasporto, assicurazioni, autorizzazioni d'exportazione, di transito d'importazione ed altre, nonché certificati, vidimazioni vanno a carico dell'acquirente. Sono ugualmente a suo carico ogni specie di tasse, imposte, diritti doganali e simili e saranno rimborsate a Gamma Meccanica spa nella misura in cui essa documenta esserne stata gravata.

11) FORO ESCLUSIVO Foro esclusivo competente a decidere qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto è quello di Reggio Emilia, fermo restando che ogni rapporto tra le parti riguardanti la fornitura sarà regolato dalla legislazione italiana vigente.

12) RISOLUZIONE E DANNI Per l'inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti dal compratore col presente atto e per il caso di mancato pagamento anche di una sola qualunque delle rate di prezzo, è espressamente convenuto essere in facoltà della società venditrice di pretendere l'immediato integrale pagamento del suo residuo, volendosi che la compratrice decada ipso iure dal beneficio del termine, oppure con previsione riconosciuta alla stessa di procedere all'immediato ritiro delle merci vendute. In questo ultimo caso la società dovrà restituire le somme riscosse, salvo deduzione del 5% sul prezzo che resterà attribuito a titolo di risarcimento danni e del 5% per ogni mese di uso (considerando la frazione di un mese come mese intero) come concordato dalle parti a titolo di noleggio.

Il compratore rinuncia esplicitamente a richiedere una riduzione delle suddette indennità stante il disposto dell'art. 1526c.c.

13) RESPONSABILITA' INCIDENTI SUL LAVORO Le macchine vengono consegnate munite delle protezioni che la fornitrice ritiene sufficienti e conformi alle prescrizioni vigenti per prevenire gli incidenti di lavoro. L'acquirente informerà il Venditore sulle disposizioni e norme vigenti e applicabili all'esecuzioni delle forniture all'estero nonché alla prevenzione di malattie ed infortuni.

Il venditore declina tuttavia ogni responsabilità per gli eventuali incidenti e relativi danni, lasciando quindi al compratore di installare le altre protezioni che egli ritenga necessarie o che gli siano prescritte e quindi le eventuali responsabilità derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro nel montaggio e nel successivo funzionamento dei macchinari, incomberanno in via esclusiva secondo le norme vigenti, sul compratore.

14) INTERESSI In tutti i casi di mancato o ritardo pagamento come pure di insoluto bancario, matureranno in favore della fornitrice, senza necessità di comunicazione di sorta ed automaticamente, gli interessi ex Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002 N°231.

15) ATTO NOTARILE, TRASCRIZIONE E CONSEGNA Il compratore autorizza la fornitrice e si obbliga in tal senso affinché si proceda alla registrazione o annotazione della riserva di proprietà negli appositi registri pubblici libri o documenti similari in conformità alla normativa del paese rispettivo (In Italia articolo 1524 codice civile) e a compiere le formalità necessarie con spese a carico del compratore.

Il Compratore

---

Data

---

La Fornitrice

---

Data

---

Il sottoscritto ai sensi dell'art.1341 c.c. dichiara di aver letto attentamente e di approvare, specificatamente le clausole sopra riportate di cui ai numeri 1) PAGAMENTO; 2) TERMINE DI CONSEGNA; 3) RISERVA DI PROPRIETA' E FACOLTA' DELLA FORNITRICE IN ORDINE AL FUNZIONAMENTO; 8) GARANZIA; 10) SPESE ACCESSORIE; 11) FORO ESCLUSIVO 12) RISOLUZIONE E DANNI 13) RESPONSABILITA' INCIDENTI LAVORO; 14) INTERESSI 15) ATTO NOTARILE, TRASCRIZIONE E CONSEGNA.

Il Compratore

---

Data

---